



COMUNE DI VILLASPECIOSA

UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BANDO DI CONCORSO 2026

**FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO
UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE**



FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 1. Indizione del bando

È indetto, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 6 aprile 1989, n° 13, il bando di concorso per la formazione della graduatoria generale e delle sub graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) a canone moderato, di nuova edificazione o recuperati, disponibili nel Comune di Villaspeciosa.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

La copia integrale del presente bando è affissa all'Albo del Comune e si trova a disposizione degli interessati, unitamente al modulo di domanda, nel Sito Internet www.comune.villaspeciosa.ca.it, presso l'Ufficio E.R.P. del comune di Villaspeciosa.

Articolo 2. Partecipazione al concorso

Possono partecipare al concorso gli aspiranti all'assegnazione di alloggio E.R.P. a canone moderato in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 4.

Articolo 3. Esclusioni

Non può presentare domanda di partecipazione al concorso chi:

- non possieda i requisiti generali previsti dal successivo articolo 4;
- occupi un immobile senza le autorizzazioni previste dalle Leggi in vigore;
- abbia occupato un alloggio di E.R.P. dopo il 28 maggio 2014, anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'ente gestore, come disposto dagli articoli 1 e 1-bis del D.L. 28 marzo 2014, n° 47, convertito con modifiche dalla L. 23 maggio 2014, n° 80.

Articolo 4. Requisiti generali per la partecipazione al concorso

Può presentare domanda di partecipazione al concorso chi possieda i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza europea;
- b. cittadinanza non europea, purché residente da almeno 5 anni nel comune di Villaspeciosa e sia in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno (articolo 40 del D.lgs. n. 286/1998, comma 1-bis e comma 6);
- c. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Villaspeciosa, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati. Si intende per attività principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale. Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, articolo 2, sono considerati sardi emigrati:
 - coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
 - i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.
- d. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione; è considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile non sia inferiore a:
 - 45 mq per nucleo familiare composto da una o due persone;
 - 60 mq per 3 o 4 persone;
 - 75 mq per 5 persone;
 - 95 mq per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato:

COMUNE DI VILLASPECIOSA

BANDO DI CONCORSO 2026

- l'alloggio di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare costituito da una persona;
 - l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone;
- e. non titolarità di diritti di cui al precedente punto d) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del comune di Villaspeciosa;
- f. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
- g. reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n° 457, non inferiore ad € 17.131,00, come stabilito con D.G.R. n°21/28 del 29 aprile 2026, fatte salve variazioni da parte delle Giunta Regionale entro i termini di scadenza del presente bando. Il limite massimo di reddito per l'accesso agli alloggi a canone moderato, è stabilito in € 34.262,00 (pari al doppio del limite previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, incrementabile nella misura massima del 20% ad € 41,114,40).

Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO (ai sensi della L. n. 457/1978)

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, calcolato nella misura del 60%.

- h. non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.
- i. non occupare un immobile senza titolo;
- j. non aver occupato, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP dopo il 28 maggio 2014 anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'ente gestore.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere d), e), g), h), i), **j)**, anche dagli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento di assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto (15 anni), fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito. L'occupazione senza titolo in vigenza del presente bando e della successiva graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente articolo; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE (ai sensi della L.R. 13/1989)

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno anche parte del nucleo familiare:

- il convivente more uxorio;
- gli ascendenti fino al terzo grado (genitori, nonni, bisnonni);
- i discendenti fino al terzo grado (figli, nipoti, bisnipoti);
- i collaterali fino al terzo grado (fratelli e sorelle, nipoti figli dei figli, zii paterni e materni);

purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare:

- risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso;
- essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati;
- essere comprovata dalle risultanze anagrafiche.

Articolo 5. Sub graduatorie

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti, da inserire d'ufficio in apposite sub graduatorie:

- ULTRAESSANTENNI:** richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.
- GIOVANI COPPIE:** famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno purché i richiedenti vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, vengono assegnati prioritariamente tra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati.

- INVALIDI ED HANDICAPPATI:** nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 e fino a 2/3 (dal 33% al 66%) –invalidi, superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%) – handicappati.

Vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 6. Condizioni soggettive e oggettive attributive di punteggio

I punteggi sono attribuiti da apposita Commissione, da nominarsi con successivo provvedimento dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I punteggi sono così attribuiti:

A Condizioni soggettive, possedute alla data di presentazione della domanda [massimo 8 punti]			
A.1	A.1.1	Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 1.863,00 annue per persona	Punti 2
	A.1.2	Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, superiore a € 1.863,00 e non superiore a € 3.105,00 annue per persona	Punti 1
A.2		nuclei familiari composti da cinque o più unità	Punti 1
A.3		Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico, non cumulabile con A.6	Punti 1
A.4	A.4.1	Famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda <i>Se la condizione non si realizza nei termini indicati il punto sarà revocato ed il nucleo familiare verrà collocato in coda al gruppo del punteggio risultante</i>	Punti 1
	A.4.2	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda <i>In entrambi i casi il punteggio verrà assegnato purché il nucleo familiare viva in coabitazione (anche con la famiglia di origine), occupi locali a titolo precario o dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata Non cumulabile con A.6</i>	
A.5	A.5.1	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3.	Punti 2
	A.5.2	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap, formalmente riconosciuto dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. non cumulabili fra loro	Punti 3
A.6		Emigrati e profughi, nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla domanda. non cumulabile con A.3 e A.4, Punteggio attribuibile solo agli emigrati all'estero,	Punti 2
A.7		Nuclei familiari monoparentali, famiglie costituite da un solo genitore e uno o più figli minori.	Punti 2

B Condizioni oggettive, possedute alla data di pubblicazione del Bando [massimo 10 punti]			
B.1		situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni, dovuta a:	Punti 4
	B.1.1	abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave) non cumulabile con B.1.3 e B.3 <i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per inadempimento contrattuale.</i>	

COMUNE DI VILLASPECIOSA**BANDO DI CONCORSO 2026**

	B.1.2	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave) non cumulabile con B.2 e B.3. <i>2 o più nuclei familiari (come definiti al punto 4) distinti anagraficamente, che occupino lo stesso alloggio e non abbiano tra loro rapporti di parentela.</i>	Punti 2
	B.1.3	abitazione in alloggio antighenico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi <i>Non cumulabile con B.1.1 e B.3</i>	Punti 2
B.2		situazione di disagio abitativo dovuta a sovraffollamento. Il punteggio verrà attribuito: - dividendo il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL, il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore; - nella misura di 0,50 al titolare di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'articolo 2 punto c) della L.R. 13/89 se lo stesso non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto fra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia considerato adeguato. <i>Non cumulabile con B.1.2 e B.3</i>	
	B.2.1	abitazione in alloggio sovraffollato (due persone a vano utile)	Punti 2
	B.2.2	abitazione in alloggio sovraffollato (tre persone a vano utile)	Punti 3
	B.2.3	abitazione in alloggio sovraffollato (quattro persone a vano utile)	Punti 4
B.3		richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi). <i>Non cumulabile con tutte le altre condizioni oggettive B.</i>	Punti 4

Articolo 7. Riserve

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale, anche su proposta di questo Comune, di riservare sino al 25% degli alloggi da assegnare per far fronte:

- a specifiche situazioni di emergenza abitativa esistenti alla data del bando quali:
 - sfratti esecutivi, non intimati per inadempimento contrattuale;
 - sistemazione di emigrati o di profughi.
- alle seguenti condizioni sopravvenute successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, valutabili anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale:
 - donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari;
 - pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità;
 - sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo;
 - trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza);
 - altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Articolo 8. Canone d'uso

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 6 aprile 1989, n° 13, come modificata dalla L.R. 28 maggio 1990, n° 14 e dalla L.R. 5 luglio 2000, n° 7.

Articolo 9. Modalità e termine per la presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli e trasmesse entro e non oltre il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando nel B.U.R.A.S.

Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- a mezzo PEC, all'indirizzo: comune.villaspeciosa@legalmail.it;
- mediante consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Villaspeciosa, negli orari di apertura al pubblico;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Villaspeciosa:

Comune di Villaspeciosa
Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica
Piazza Croce Santa n° 6
09005 Villaspeciosa CA

In caso di spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede, ai fini del rispetto del termine di presentazione, la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, purché la domanda pervenga al Comune di Villaspeciosa entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione.

Le domande trasmesse a mezzo raccomandata entro il termine previsto dal presente bando e pervenute oltre il predetto termine di 15 giorni lavorativi non saranno prese in considerazione.

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti in Paesi extraeuropei. In caso di spedizione per posta nella busta contenente l'istanza dovrà essere riportato:

“Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di alloggio E.R.P. – CANONE MODERATO”

Il Comune di Villaspeciosa non risponde dello smarrimento o di altri imprevisti derivanti da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei.

La data di pubblicazione del Bando sul B.U.R.A.S. sarà resa nota mediante avviso nel sito www.comune.villaspeciosa.ca.it.

Articolo 10. Contenuto e modalità di compilazione della domanda

La domanda è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione per cui tutti i componenti del nucleo familiare devono dichiarare che esistono a loro favore i requisiti previsti dalla legge in materia di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica.

A tal fine la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Per la generalità dei cittadini dovrà essere indicato:

- cittadinanza, residenza del concorrente ed il Comune sede dell'attività lavorativa;
- situazione di famiglia, corredata dai dati personali e reddituali di ciascun componente;
- reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di legge che verranno conteggiati dall'ufficio;
- codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
- ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Per ogni persona di età superiore a 15 anni indicata nella domanda dovrà essere dichiarato:

- l'esatta occupazione oppure la condizione di studente, in cerca di prima occupazione o disoccupato;
- se lavoratori dipendenti o pensionati il reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730 (se presentato) relativo ai redditi percepiti nell'anno 2025, certificato di pensione relativo all'anno 2025;
- se lavoratori autonomi il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi percepiti nell'anno 2025;

Casi particolari:

- per i redditi per i quali non è previsto il modello CUD (esempio collaboratrici familiari) dovrà essere indicato comunque l'importo del reddito totale percepito nell'anno 2025;
- per i titolari di pensione non imponibile (invalidità civile, pensione sociale, assegno di sostentamento) dovrà essere indicata l'appartenenza a tale categoria affinché si possano applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti;
- nel caso di coniuge separato dovrà essere indicato l'importo annuo dell'assegno di mantenimento ricevuto e specificato se percepito per sé o per i figli. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale i dati devono essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente la sentenza di separazione e la relativa omologazione del Tribunale.

La presentazione di domande incomplete (mancanti di firme, bollo, documentazione sui redditi, situazioni non autocertificabili, consenso al trattamento dei dati) ne comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

La dichiarazione mendace comporterà l'esclusione dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Articolo 11. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte con particolare attenzione all'obbligo:

- da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di sottoscrivere la domanda;
- per la generalità dei richiedenti, di allegare:
 - copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ogni dichiarante;
 - documentazione attestante i redditi dei componenti il nucleo familiare, secondo le modalità previste dal presente bando, necessaria per la determinazione del reddito complessivo e del reddito pro-capite ai fini della verifica dei requisiti e dell'attribuzione dei punteggi;
 - la relativa documentazione per le situazioni che non possono essere autocertificate.

Il Comune di Villaspeciosa procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in forma di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi di legge, in caso di dichiarazioni false, mendaci, reticenti, incomplete o comunque non corrispondenti al vero, i dichiaranti, anche se non posizionatisi utilmente in graduatoria, saranno deferiti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento degli eventuali reati richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in particolare il reato previsto e punito dall'art. 483 del codice penale che punisce chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Per le categorie speciali, oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza a tale categoria dichiarando in autocertificazione o allegando la seguente documentazione:

- FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE:
 - formatasi non oltre due anni prima della data della domanda: indicare la data e, nel caso di non residenti a Villaspeciosa, il comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;
 - previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda: autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti

In entrambi i casi idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente viva in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il punteggio assegnato sarà revocato ed il richiedente collocato in coda al gruppo del punteggio risultante

- PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI:
 - copia del certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria; verranno valutate unicamente le certificazioni recanti specifica indicazione di diminuzione della capacità lavorativa e relativa attribuzione di percentuale di invalidità.
- CITTADINI EXTRA COMUNITARI:
 - compilazione del quadro A) della domanda attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, dichiarazione di residenza nel comune di Villaspeciosa da almeno 5 anni alla data del bando.
- EMIGRATI E PROFUGHI:
 - per i profughi, certificazione rilasciata dalla Prefettura attestante lo stato di profugo;
 - per gli emigrati, idonea documentazione attestante la condizione di emigrato e il rientro in Italia entro i termini previsti dal presente bando
- CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO:
 - originale o copia conforme all'originale del certificato della A.S.L. comprovante l'alloggio improprio, la sua antigieneità o il sovraffollamento;
 - originale o copia conforme all'originale del certificato della Pubblica amministrazione comprovante la sistemazione precaria derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.
- SFRATTO:
 - copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.
- RILASCIO DELL'ALLOGGIO:

- copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio.
- SEPARAZIONE:
 - copia della sentenza omologata di separazione.
- FAMIGLIA MONOPARENTALE:
 - copia della sentenza omologata di separazione (se ricorre il caso).
- TITOLARE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ, USUFRUTTO, USO O ABITAZIONE su uno o più alloggi
 - calcolo del valore locativo dell'alloggio
- ALTRO:
 - ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà la non attribuzione del punteggio relativo.

Articolo 12. Istruttoria, controlli, formazione della graduatoria, ricorsi

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune procederà:

- alla nomina, con successivo apposito provvedimento, di una Commissione incaricata della valutazione delle domande, dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria, da costituirsi successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande;
- all'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità di quanto dichiarato in domanda nonché la presenza della documentazione richiesta;
- ai controlli delle condizioni relative ai redditi e all'impossidenza di alloggi dichiarate in domanda;
- all'esclusione delle domande nelle quali siano individuate omissioni non regolarizzate e all'applicazione delle procedure previste dalla legge qualora si riscontrassero dichiarazioni non veritiere;
- alla trasmissione alla Commissione delle domande e della documentazione necessaria per l'attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria;
- alla formazione della graduatoria provvisoria, ordinata sulla base del punteggio attribuito a ciascun concorrente, che sarà:
 - pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune con le modalità previste a tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti;
 - resa disponibile presso l'ufficio E.R.P. per essere visionata dagli aventi diritto previo avviso sul sito del Comune e notizia attraverso la stampa locale.

La graduatoria provvisoria indicherà, oltre ai dati dei richiedenti ed il punteggio totale conseguito da ciascuno, i motivi dell'eventuale esclusione e le modalità e i termini per le opposizioni ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Ai lavoratori emigrati sarà data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella stessa.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione utilizzando il modello predisposto dal Comune:

- entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione per i residenti in Italia;
- entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata per i lavoratori emigrati all'estero con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande (articolo 9 del presente bando).

Gli interessati hanno facoltà di allegare all'opposizione eventuale documentazione integrativa a quella già presentata precisando che non sono valutabili i documenti ed i certificati che gli stessi avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando.

Il ricorso presentato oltre i suddetti termini sarà dichiarato inammissibile.

Esaurito l'esame delle opposizioni, previo sorteggio in pubblica seduta tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, verrà formulata la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva, dopo l'approvazione con apposito atto dirigenziale, sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo che resterà valida fino a pubblicazione di una nuova graduatoria.

La graduatoria definitiva potrà essere modificata qualora il Comune accerti la sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione o la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria.

Fino all'approvazione della graduatoria definitiva e delle relative sub graduatorie, gli alloggi verranno assegnati sulla base della graduatoria vigente o, in presenza di condizioni oggettive gravi o molto gravi, sulla base della graduatoria in corso di formulazione.

Articolo 13. Standard e modalità di scelta e consegna degli alloggi.

Gli alloggi saranno assegnati in corrispondenza della composizione numerica dei nuclei familiari degli assegnatari, evitando eccedenze superficiali rispetto agli standard abitativi regionali

Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

La scelta degli alloggi è compiuta dagli assegnatari, o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti individuati possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione (esempio presenza di barriere architettoniche in alloggio assegnato a persone affette da menomazioni di qualsiasi genere (come individuate all'articolo 6 punto A5), numero di camere che, in base alla composizione del nucleo familiare, darebbero luogo ad una situazione di sovraffollamento (come previsto all'articolo 6 punto B2).

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, l'assegnatario decade dall'assegnazione e, pur rimanendo inserito nella graduatoria, potrà essere convocato in un successivo momento allo scorrere della graduatoria.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni o, se si tratta di lavoratore emigrato all'esterno, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

Qualora si tratti di alloggio di risulta, lo stesso deve essere occupato stabilmente entro e non oltre tre giorni dalla consegna.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

Articolo 14. Tutela dati personali

I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Villaspeciosa, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse alla gestione del procedimento relativo alla formazione della graduatoria e all'assegnazione degli alloggi oggetto del presente bando, nonché per gli adempimenti amministrativi e di controllo previsti dalla normativa vigente.

Il trattamento potrà riguardare, ove necessari per l'istruttoria e per l'attribuzione dei punteggi previsti dal bando, anche dati rientranti nelle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto della normativa vigente.

Per le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali, ai diritti degli interessati e alle modalità per il loro esercizio, si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali adottata e pubblicata dal Comune di Villaspeciosa.

Articolo 15. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rimanda alla L.R. n° 13/1989 ed alla normativa vigente in materia che, in caso di contrasto, prevale sulle disposizioni del presente bando.

Villaspeciosa, 08/10/2026



Firmato digitalmente da:
Giuseppe Arca
Data: 08/10/2026
17:10:07